

Allegato "B" alla raccolta n. 36.383

STATUTO

Articolo 1

(Costituzione - denominazione - sede)

E' costituito tra Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art.

14-35 del C.C., l'Associazione per lo Sviluppo Rurale denomi-

nata: "Gruppo di Azione Locale ETRUSCO - CIMINO", Associazio-

ne senza scopo di lucro in forma abbreviata "G.A.L. ETRUSCO -

CIMINO" con sede in RONCIGLIONE (VT) alla Via San Giovanni

s.n.c. presso Comunità Montana "dei Cimini". L'Associazione

acquisisce personalità giuridica mediante iscrizione nel re-

gistro delle persone giuridiche ai sensi di D.P.R. n. 361 del

10 febbraio 2000.

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Ammini-

strazione, può istituire (e, altresì, modificare o sopprime-

re) sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze

sia in territorio nazionale che all'estero.

Articolo 2

(Durata)

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre

2040. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a nor-

ma di legge con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 3

(Scopi dell'Associazione)

L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale

(G.A.L.), così come previsto:

. dal Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse IV della Regione Lazio, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008, con lo scopo prioritario di presentare alla Regione Lazio il Piano di Sviluppo Locale (PSL) e in caso di approvazione da parte di quest'ultima di dargli attuazione;

. dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015, con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.

L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti.

L'Associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni Soci il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento del Piano stesso.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, di cui al programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse IV della Regione Lazio, opera in conformità a quanto previsto da:

. dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013;

. dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;

. dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;

. dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, di cui alla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020, opera in conformità a quanto previsto da:

. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;

. normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;

. disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;

. disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione dei PSL;

. normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi del G.A.L. sono:

. quelli definiti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

- Asse IV della Regione Lazio e dal "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di

Sviluppo Locale" approvato dalla Regione Lazio con DELIBERA-

ZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2009, n. 359 nonché

dai successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione de-

gli stessi;

. quelli definiti dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 e dal "Bando per la Predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione" approvato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 29 dicembre 2015 nonchè dai successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stessi.

Articolo 4

(Compiti e attività)

In particolare l'Associazione, tenuto conto delle finalità generali indicate nel precedente Articolo 3, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 e dal "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione" approvato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 29 dicembre 2015, predispone un Piano di Sviluppo Locale (PSL) e lo attua nel caso sia approvato e finanziato dalla Regione Lazio.

A tale scopo l'Associazione potrà:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., specie se svolgono attività analoghe o comunque attinenti agli scopi

dell'Associazione;

b) compiere operazioni a carattere immobiliare, mobiliare, finanziario e bancario, comprese quelle ipotecarie, inerenti l'oggetto sociale, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonchè assumere e concedere fidejussioni, su tutte le operazioni finanziarie e commerciali necessarie;

c) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;

d) dare corso ad ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale.

L'Associazione, inoltre, nell'ambito degli scopi sociali sopra indicati, potrà accedere ad altri eventuali incentivi ed agevolazioni offerti dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati operando anche di concerto con altri interventi di programmazione negoziata presenti o previsti nel territorio.

Articolo 5

(Procedure esecutive)

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

a) avviare azioni di animazione della strategia di sviluppo locale Leader al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la

- strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze;
- b) elaborare, assumere ed approvare piani, programmi e progetti esecutivi, identificando fornitori o conferendo incarichi professionali per l'esecuzione delle attività e compiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, inoltre, selezionare, tramite apposite procedure, beneficiari di contributi;
- c) stipulare accordi con uno o più Istituti di Credito per il servizio di cassa, l'accensione di conti correnti e il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative;
- d) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;
- e) richiedere ed utilizzare provvidenze e finanziamenti erogati da Istituzioni, Enti pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e comunitari;
- f) promuovere consorzi ed aderirvi nonché collegarsi, nelle forme più opportune, con altri organismi, per svolgere ricerche, studi, promozioni ed ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali ed all'efficiente funzionamento dei servizi e delle strutture dell'Associazione;
- g) contrarre, stipulare, affidare e/o assumere concessioni di attività, appalti di lavori, servizi e forniture, convenzioni ed incarichi vari da o a operatori economici;
- h) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari,

creditizie e finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le
provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui
nonchè assumere e concedere fidejussioni su tutte le opera-
zioni finanziarie, commerciali ed immobiliari, creditizie ne-
cessarie, comprese quelle ipotecarie con facoltà di assentire
alle iscrizioni ed alla cancellazione di ipoteche esonerando
il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

i) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi
forma, a Società o Enti che abbiano analoghe attività socia-
li, assumendo anche partecipazioni in sede di costituzione e
di successivo aumento di capitale, ovvero mediante acquisto
di azioni nelle società di qualsiasi tipo che si propongano
scopi affini o compatibili con quelli del presente statuto;

j) istituire comitati tecnici, assumere e licenziare persona-
le, incaricare professionisti, determinare funzioni o mansio-
ni e retribuzioni.

Articolo 6

(Requisiti degli associati)


Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati
operanti nel territorio di intervento del PSL vigente.

Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 7

(Ammissione)

Oltre ai soci fondatori possono essere ammessi ulteriori soci
richiedenti. Il soggetto che desidera far parte dell'associa-



zione deve presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o chi ha la legale rappresentanza e, nel caso, deve essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonché dalla deliberazione dell'organo sociale istituzionalmente competente a decidere. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio tutte le informazioni e l'esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei requisiti dichiarati. Sull'accoglimento della domanda decide, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

(Adempimenti del socio)

Il nuovo ammesso deve versare, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea dei Soci per ciascun esercizio sociale.

Con tale versamento la deliberazione di ammissione diventa operativa ed è annotata nel Libro dei Soci.

Articolo 9

(Obblighi ed impegni del socio)

Il socio è impegnato ad assicurare le proprie prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali; ad

osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

I soci sono obbligati inoltre a versare la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea di Soci per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione.

Articolo 10

(Recesso del socio)

Non è ammesso il recesso dall'Associazione fino al raggiungimento degli scopi sociali e comunque non prima della piena attuazione del PSL vigente. Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata e con effetto immediato. Il recesso, l'esclusione o la decadenza prevista nei successivi articoli, viene accolto con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione e viene trascritto sul Libro dei Soci.

Articolo 11

(Esclusione dell'Associato)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso l'associato:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;



b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;

c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

In questi casi l'inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 12

(Decadenza del socio)

Non possono essere soci e decadono dalla qualità di associati gli Enti e le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il fallimento o che comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Articolo 13

(Rimborso delle quote)

Ai soci che cessano di far parte dell'Associazione non saranno rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota

associativa adesione o di quota annuale e verrà applicato quanto previsto all'art. 2609 C.C.. I soci recessi, esclusi o decaduti, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto, non possono svolgere attività in concorrenza con le attività svolte dall'Associazione per i tre anni successivi all'atto di delibera assembleare.

Articolo 14

(Fondo Sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è composto dalle quote associative e dalle quote annuali versate dai soci e da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione o da altre fonti.

Articolo 15

(Quota associativa)

In fase costitutiva la quota associativa è fissata in:

- Euro 10.000,00 (diecimila,00) - Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo;
- Euro 10.000,00 (diecimila,00) - Comunità Montana;
- Euro 10.000,00 (diecimila,00) - Forme associative di Enti locali e loro assimilati;

- Euro 2.000,00 (duemila,00) per gli Enti locali e loro assimilati (Comuni);

- Euro 1.000,00 (mille,00) per le Associazioni di categoria in genere, per gli Enti privati, per le Società ordinarie e per gli operatori singoli.

Articolo 16

(Quote annuale)

I soci sono obbligati a versare regolarmente la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea dei Soci, per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario dell'Associazione.

Articolo 17

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere esposto nella sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione. In caso di esplicita richiesta da parte di un socio il Consiglio di Amministrazione potrà inviarne copia presso la sede legale del socio richiedente. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimo-

nio sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. E' vietata la distribuzione di utili agli associati sotto qualsiasi forma.

Articolo 18

(Servizio di cassa)

Il servizio di Cassa dovrà essere gestito da una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385.

Al servizio di Cassa compete la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione.

Articolo 19

(Assolvimento delle proprie funzioni)

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, inerenti l'attuazione e la gestione del Piano di Sviluppo Locale, il GAL dovrà dotarsi di norma delle seguenti figure:

. un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF), come definito dal "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione", approvato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 29 dicembre 2015;

. un Direttore Tecnico, come definito dal "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione", approvato dalla Regione

Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 29
dicembre 2015.

Articolo 20

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Articolo 21

(Assemblea: convocazione)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente tramite raccomandata o Posta Elettronica Certificata da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti in carica.

Articolo 22

(Assemblea: competenze)

L'Assemblea ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati.

E' di competenza dell'Assemblea:

a) approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'ammontare della quota annuale annua a carico di soci;

c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti;

d) determina l'entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri per le loro attività collegiali;

e) approvare eventuali regolamenti interni;

f) approvare l'ammissione, il recesso, l'esclusione e la decadenza degli associati;

g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge;

h) dare le direttive generali di azione dell'Associazione;

i) deliberare sulle modifiche del presente statuto;

j) decidere dell'eventuale scioglimento anticipato o la proroga della durata dell'Associazione, stabilendone le relative procedure;

k) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-

ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto
o sottoposti al suo esame da Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

(Assemblea: validità e costituzione)

L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto
all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia pre-
sente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui
dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei
soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Relativamente al punto i) dell'articolo 22 le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei soci iscritti nel libro soci.

Relativamente al punto j) dell'articolo 22 dello statuto e
alla devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 24

(Assemblea: presidenza, segreteria, verbalizzazioni e delibe-
razioni)

L'Assemblea, è di norma presieduta dal Presidente del Consi-
glio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente
a meno che l'Assemblea non deliberi diversamente scegliendo
tra i soci intervenuti.

L'Assemblea nomina altresì il segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci.

Articolo 25

(Assemblea: diritto al voto)

Ciascun socio, in regola con il pagamento della quote associative e le quote annuali, ha diritto ad un solo voto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare soltanto da altri soci o delegati mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Articolo 26

(Consiglio di Amministrazione, composizione, convocazione, votazione, presenze)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a cinque membri eletti anche tra non soci in rappresentanza dei soci privati. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea dei Soci, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consi-

glieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, Posta elettronica certificata o email ordinaria formalmente dichiarata non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma in modo che Consiglieri e Revisori dei Conti ne siano informati almeno un giorno prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti o qualcuno di funzionari, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado incluso.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione delle proposte.

I Consiglieri, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

(Consiglio di Amministrazione: sostituzione dei componenti)

I Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti.

dal Consiglio di Amministrazione con delibera ratificata dal Collegio dei Revisori fino alla ratifica dell'assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei Soci affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 28

(Consiglio di Amministrazione: poteri)

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e del presente statuto, all'amministrazione dell'Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può compiere ogni necessaria operazione presso l'Amministrazione finanziaria, il servizio di cassa, le banche, gli istituti di credito e presso qualsiasi Ente pubblico e privato.

Articolo 29

(Il Presidente)

La rappresentanza legale e la firma sociale, libera di fronte a terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vice Presidente.

Il Presidente, pertanto, adempie alle funzioni demandategli

dalla legge e dallo statuto o delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30

(Collegio dei Revisori: costituzione e compensi)

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente è scelto tra i membri iscritti all'albo dei Revisori Contabili, mentre gli altri componenti devono disporre delle necessarie competenze tecniche per svolgere l'attività.

I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Compenso ai Revisori è stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Articolo 31

(Collegio dei Revisori: compiti, riunioni e deliberazioni)

Il Collegio dei Revisori controlla l'Amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre. I Revisori hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbaliz-

zati anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 32

(Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un apposito regolamento da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente statuto ed esso viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 33

(Richiami alla legislazione sulle Associazioni)


Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli Artt. 14-35 del Codice Civile, relativi alle Associazioni.

Firmato: Coretti Petronio

" Fabrizio Fortini notaio

Copia autentica scritta in Sette fogli
in confronto all'originale.

Per uso: Trascritto
Viterbo, 27 ottobre 2017



Handwritten signatures and a circular notary stamp.